

J.E. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

8 NOV. 2005

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 839 del 7 NOV. 2005

Oggetto: Giudizio: Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S.- Atto di Appello sig. Massaro Franco - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Sette del mese di Novembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | <u>ASSENTE</u> |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

**Premesso** che con atto di appello dinanzi Tribunale di BN Sez. Distaccata di Guardia S. il sig. Massaro Franco c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

**Con** determine n. 645/05; si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 645/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

Via

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determine n.645/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Guardia S. sig. Massaro Franco c/A.P;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Gabriele NARDONE)

~~IL VICE PRESIDENTE  
(Mag. Giovanni Maccacino)~~

N. 1001 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 8 NOV. 2005

IL MESSO  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*  
(Fl. Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 8 NOV. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

Il 24 NOV. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*  
(Fl. Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 NOV. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 24 NOV. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
 SETTORE AVVOCATURA (presso)  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti  
 Nucleo di Valutazione Conferenza Capigruppo

il _____	prot. n. <u>ES 10283</u>
il _____	prot. n. <u>25.11.05</u>
il _____	prot. n. _____
<u>9665</u>	prot. n. _____
<u>10.11.05</u>	prot. n. _____

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFROMNDI

**COPIA**

ATTO DI APPELLO

Per

MASSARO Franco nato l'8/3/1961, elettivamente domi. to nello stu-  
dio dell'avv. to Beatrice Giovanni che lo rappresenta e difende  
con mandato a margine dell'atto di citazione iniziale

Contro

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO leg. rapp. pt elettiva=  
mente dom. to nello studio dell'avv. to Forgiione Salvatore Via pro=  
cusi 20 Solopaca.

"Per la modifica integrale della sentenza nr 55/2005 del Giudice  
di Pace di Solopaca "dr Taraschi" cnessa e depositata il 22/2/2005  
non notificata.

Brevi cenni di fatto

Con atto di citazione notificato il 14/9/2003 Massaro Franco  
conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento  
per essere risarcito dei danni "materiali e fisici" subiti nello  
incidente stradale del 26/5/2003.  
Assunse che in detto giorno, ore 15.30 circa, alla guida della sua  
bici sportiva da competizione, unitamente ai compagni Vita  
Angelo e Gilardi Salvatore, percorreva la Strada Provinciale Te-  
lese/Scalo Ferroviario Solopaca e che giunto nei pressi del pas-  
saggio a livello "finiva con la ruota anteriore nello spazio tra  
i listelli in ferro di una grata, posizionati ed installati per-  
pendicolarmente alla sede stradale.

Assumeva ancora che la bicicletta aveva subito danni, il conducente lesioni e che la richiesta risarcitoria avanzata con racc.ta del 13/6/2003 era rimasta senza esito anche se l'Amministrazione Provinciale aveva comunicato di aver rimesso la pratica "per il suo esame" alla compagnia di assicurazione Le Generali.

Inslauratosi il contraddittorio con la costituzione delle parti, acquisita la documentazione allegata ai fascicoli, espletata la prova per testi e precisate le conclusioni, la causa veniva introdotta per la decisione "con la quale, strano, ma vero, veniva rigettata la domanda ed emossa condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del Massaro.

"Tale sentenza è ingiusta e va modificata per i seguenti.

M o t i v i

I°-

L'attuale appellante, contrariamente alla tesi sostenuta dall'appellato ed alla motivazione adottata dal Giudice di Pace per il rigetto della domanda, ebbe a dare e diede ampia prova della presenza della grata sulla sede stradale "da ritenersi" insidia e trabocchetto" e conseguentemente "come causa esclusiva dell'incidente stradale che colpì" "il Massaro, vuoi per la violazione dell'art 2043 che dell'art 2051 CC.

Logica e pratica insegnano che sulla strada "circolano le più svariate categorie di mezzi meccanici o azionati dall'uomo e per questi ultimi "nei quali è certamente inserita quella delle biciclette" la posizione sulla sede stradale "di una grata con listelli per-

pendicolari alla sede stradale"costituisce certamente una insidia  
o trabocchetto""che consente alle ruote"anteriori di finire nello  
spazio tra i listelli""ed incastrandosi tra gli stessi"facilitare  
e determinare la caduta del conducente.

Cosa che si è verificata nel caso di specie <sup>accertabile</sup> se minimamente il

Giudice di Pace avesse letto con attenzione la deposizione del  
teste oculare Vita Angelo ed avesse esaminato"con più cura e più  
attenzione le foto dei luoghi prodotte dal Massaro.

La tesi, quindi, sostenuta dall'appellato e dal Giudice di Pace,  
che si è attenuto a quella dell'appellato, viene ad essere concre-  
tamente sconfessata dalla deposizione del teste oculare Vita e  
dalle foto dei luoghi esibite perché il ciclista Massaro"non fu  
vitti<sup>ma</sup> dell'incidente per la presenza del passaggio a livello ma  
solo ed esclusivamente per la grata"che occupava ed occupa l'in-  
tera sede stradale ed i cui listelli""perpendicolarmente all'asse  
stradale""consentivano e consentono tuttora l'ingresso di una  
qualsiasi ruota di bicicletta"nello spazio intercorrente tra gli  
stessi"con la conseguenziale caduta del conducente.

La grata presente sulla sede stradale"non segnalata e non visi-  
bile"anche se era ancora giorno""perché sottoposta "sia pure di  
poco alla sede stessa"fu la causa determinante ed unica nella pro-  
duzione della dinamica del sinistro per cui""esaminate: le modali-  
tà denunciate dal Massaro"in cui ebbe a verificarsi la caduta  
dalla bicicletta"il Giudice di Pace avrebbe dovuto affermare la  
responsabilità dell'Amministrazione Provinciale ex artt 2043 e

2051 CC con le dovute conseguenze in ordine al risarcimento chiesto.  
 Invece il ragionamento seguito dal Giudice di Pace per il rigetto  
 della domanda "che la presenza del passaggio a livello doveva indurre  
 il ciclista" ad una maggiore attenzione e prudenza" non può  
 essere accolta" perché come dedotto in tutti gli atti di causa  
 e documentalmente evidenziato "il ciclista fu tra lo spazio  
 dei listelli della grata "e non contro la parte del passaggio  
 a livello" e certamente non poteva prevedere la presenza della  
 grata "prima del passaggio a livello" e per di più collocata ed  
 installata sulla sede stradale "al di sotto del piano" e con i  
 listelli perpendicolari all'asse stradale" tali da consentire e  
 facilitare l'ingresso nello spazio di una qualsiasi ruota di  
 bicicletta.

Le foto prodotte ed allegate alla produzione di parte evidenziano  
 quanto esposto nel corso del giudizio per cui "la grata e solo  
 la grata" fu la causa dell'incidente occorso al Massaro"  
 La grata, perciò, doveva essere collocata ed installata sulla sede  
 stradale "con i listelli parallelamente all'asse stradale", saldata  
 a livello del piano stradale in modo da formare un solo corpo e  
 certamente "non sarebbe stata causa occasionale ed esclusiva del  
 sinistro occorso al Massaro .

E se a tanto non fu provveduto al momento dell'installazione né  
 successivamente "la responsabilità non può essere del Massaro ma  
 solo della proprietaria e custode della strada stessa" responsa-  
 bilità esclusa dal Giudice di Pace perché a suo modo di vedere

W  
Y  
Z  
d  
i  
a  
m  
l'  
tr  
na  
Co  
o i  
per  
l'i  
cle  
Cad  
dal  
so"  
i su  
dibi  
sini

la presenza della grata era prevedibile e comunque visibile, contrariamente, invece, a quanto riferito dal teste oculare Vita Angelo e documentalmente evidenziato con le foto prodotte.

La grata con i perpendicolari listelli "non è certamente un passaggio a livello" né fa parte dello stesso "ma è un elemento ferreo predisposto sulla strada, per lo scolo delle acque, dall'Amministrazione Pubblica" nel caso di specie l'Amministrazione Provinciale di Benevento "per cui la sua installazione andava effettuata con i listelli" predisposti parallelamente e non perpendicolarmente all'asse stradale "atteso che" così come risultano posizionati al momento ed al momento dell'incidente "consentivano e facilitavano l'accesso della ruota anteriore di una qualsiasi bicicletta in transito nello spazio esistente tra i listelli e, quindi, determinare l'incastro e la caduta del ciclista.

Conseguentemente non fu il passaggio <sup>a livello</sup> / a non essere visto, notato o rispettato dal ciclista ma solo la grata con i suoi listelli perpendicolari all'asse stradale che costituiva, quindi, e costituisce l'insidia o trabocchetto "quanto meno per gli utenti della bicicletta".

Cade, così, la tesi della non visibilità e prevedibilità sostenuta dal Giudice di Pace per il rigetto della domanda "atteso che lo stesso" ha fatto riferimento al passaggio a livello <sup>o</sup> e non alla grata con i suoi perpendicolari listelli "che era ed è invisibile ed imprevedibile" e, quindi, causa esclusiva e determinante della dinamica del sinistro per cui è causa.

2°-

la grata "con i listelli perpendicolari", oltre alla pericolosità delle intercapedini tra i listelli stessi "presentava e presentava ancora una pessima manutenzione, perché, oltre ad essere sottoposta sia pure di poco alla sede stradale, e, perciò non visibile, non era saldata con la sede stradale" in modo da formare un solo corpo e per di più i listelli stessi "erano slargati" per l'usura e più che idonei a trattenere negli spazi una ruota di bicicletta ed in particolar modo "quella da competizione i cui tubolari" sono ancor più ridotti nelle dimensioni rispetto a quelli da passeggio o normale.

Ne consegue, perciò, anche sotto tale aspetto formale e manutenziale, una responsabilità della proprietaria e custode della strada, cioè l'Amministrazione Provinciale di Benevento perché la grata essendo installata e posizionata prima del passaggio a livello fa parte integrante della strada e non del passaggio a livello e perciò se per il Giudice di Pace il passaggio a livello era visibile e non costituiva insidia e trabocchetto "certamente non lo era la grata" <sup>a</sup> "incastata sulla sede stradale" perché così come è stata riferito dal teste oculare Vita Angelo "e documentalmente evidenziato dalle foto prodotte" non era visibile ed aveva determinato l'incastro della ruota anteriore della bicicletta del Masaro "tra i suoi listelli" e determinato la caduta dello stesso.

L'incastro della ruota anteriore della bicicletta tra i listelli della grata e la conseguente caduta del conducente della bicicletta

cletta è stata determinata esclusivamente dall'installazione anomala della grata sulla sede stradale ed anche dalla sua pessima manutenzione sicché se il Giudice di Pace "anziché rigettare la domanda" con una motivazione inconsistente e comunque lacunosa "avesse anche di ufficio nominato un consulente per la verifica e la ispezione dei luoghi onde accertare l'esistenza o meno dell'insidia e comunque la pessima manutenzione della grata, certamente non avrebbe deciso la lite nel modo così come ha deciso <sup>con</sup> l'impugnata sentenza.

Sul punto la Suprema Corte "con decisioni univoche e costanti ha ribadito che in relazione ai danni provocati da beni demaniali o patrimoniali, soggetti ad uso generale, di cui la P.A. abbia la custodia" "il danneggiato deve unicamente provare l'evento dannoso ed il nesso causale fra la cosa e la sua verificazione e non anche che il danno sia conseguenza dell'<sup>e</sup>esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto (Cass. 20/07/2002 n. 10641-15/01/2003 n. 472. Cass. 01/II/2004 n. 19653 ed in precedenza 20/II/998 n. 11748, 07/08/2000 n. 10363), perché proprio in base agli obblighi di custodia e di manutenzione delle strade degli Enti Pubblici, deriva per gli stessi la presunzione di responsabilità per i danni causati a terzi dalla cattiva od omissiva manutenzione della strada e la prova liberatoria prevista dalla norma è tale per cui il custode non può esimersi da responsabilità dimostrando semplicemente di aver osservato i doveri di vigilanza e di controllo" "ma dovrà provare il caso fortuito, cioè l'esistenza di fatti straordinari ed

imprevedibili in grado di interrompere il nesso cziologico che lega l'evento lesivo alla cosa.

Resta così provata la responsabilità della Provincia di Benevento sia perché la grata così come installata e posizionata sulla sede stradale costituiva insidia o trabocchetto "non visibile, non opinabile, non evitabile da parte del ciclista" sia per la custodia oggettiva della strada stessa, scaturente per altro anche dal suo diritto di proprietà, "responsabilità non eliminata da alcun elemento di prova né attutita" per cui è tenuta al risarcimento del danno in favore del Massaro e per questa va condannata a risarcirlo nella misura chiesta e precisata nel verbale di udienza del giudizio di primo grado.

3°

Come larvatamente accennato sarebbe stato opportuno la nomina anche di ufficio del ctu per accertare e verificare se la posizione e l'installazione della grata "costituiva e costituisce insidia o trabocchetto e se la sua manutenzione era come per legge.

Riteniamo, perciò, ed insistiamo "nel dubbio, perché l'adito Tribunale possa e debba procedere" ex art 356 Cpc alla nomina del CtU ove mai attraverso l'esame della deposizione del teste oculare

Vita Angelo e l'esame delle prodotte foto non ritenga di superare la richiesta stessa.

Portanto

C I T A

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO" in persona del legale

rappresentante pt"elettivamente dom.to nello studio dell'avv.to Salvatore Forgiione Via Procusi 20 Solopaca" a comparire dinanzi il Tribunale di Benevento"SEZIONE DISTACCATA DI GUARUVA SANFRONDI" all'udienza del 17 NOVEMBRE 2005 ORE DI RITO con invito a costituirsi nei modi e forme di legge almeno venti giorni prima e con avvertimento che in difetto sarà dichiarata la contumacia, la sentenza ritenuta emessa in legittimo contraddittorio e la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di legge, per ivi sentire accogliere le seguenti

#### Conclusioni

- 1°-Nominare un Ctu ex art 356 Cpc per la verifica dello stato dei luoghi ed i conseguenziali accertamenti riguardanti l'insidietà o trabocchetto della grata così come posizionata ed installata sulla sede stradale e se la manutenzione della stessa era idonea all'uso della sede stradale da parte dei ciclisti e segnatamente delle biciclette sportive da competizione.
- 2°-Dichiarare la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ex art 2043 e 2051 CC anche in relazione all'art 14 del CdS nella produzione della dinamica del sinistro di cui è causa.
- 3°-Condannare, conseguentemente, l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dei danni "materiali e fisici" nella misura così come quantificata nel verbale di udienza del giudizio di primo grado" di E.2.580.00 oltre rivalutazione ed interessi come per legge, in favore di Massaro Franco.

4°-Rivalsa di spese e compensi, spese ex art 14 lp iva e cpa del doppio grado di giudizio con distrazione in favore avv.to Beatrice Giovanni ex artt 91-93 cpc.

5°-In ogni caso si insiste per il rinnovo della prova per testi e l'escussione del teste Gilardi Salvatore"

6°-Ogni altra richiesta all'esito della costituzione dell'appellata Amministrazione Provinciale o che l'adito Tribunale riterrà in Sua Giustizia.

Ai fini del contributo unificato la lite ha il valore massimo di E.5.000/00 ed il versamento è di E.70.00/

Si allega e deposita:a)-fascicolo di parte del giudizio di primo grado.b)-sentenza impugnata del Giudice di Pace di Solopaca n.55/2005.

Airola 07/07/2005

Avv.to Beatrice Giovanni

Relata di Notifica

A richiesta avv.to Beatrice Giovanni io sottoscritto uff giud. del Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritto atto di appello all'AMMINI-

STRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO" in persona del leg.rapp.pt

clettivamente dom.to in Solopaca V ia Procusi 20 Studio avv.to

Salvatore Forgiione mediante consegna a mani del

collega d. Mario (Avv. Giuseppe Forgiione) in persona dello stesso Forgiione IVI addetto.

Solopaca 05/08/05

Luca Vincenzo  
Ufficiale giudiziario